CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORE DEI CONTI DELLA REGIONE LAZIO, ISTITUITO DALL'ARTICOLO 31, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2013, N. 4

Il Consiglio regionale del Lazio deve provvedere alla formazione dell'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione, ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione). Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco. I suoi componenti sono rinnovabili una sola volta.

Possono essere iscritti nell'elenco coloro che, ai sensi della deliberazione della Corte dei conti n. 3/SEZAUT/2012/INPR dell'8 febbraio 2012, Sezione delle Autonomie e dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n . 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario"), siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
b) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
c) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
d) acquisizione annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
e) essere residente in uno dei comuni della regione Lazio.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro i quali non sono in possesso dei requisiti sopra elencati e coloro i quali si trovano in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del codice civile.

La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio al seguente indirizzo: Via della Pisana n. 130l - 00163 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Le modalità di presentazione sono:

a) consegna a mano all'accettazione corrispondenza del Consiglio regionale, ubicato presso la stessa sede del Consiglio regionale;
b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
c) per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it;
d) per fax al seguente numero: 06 6577 1400;

la presentazione entro il termine è comprovata, rispettivamente, dal timbro apposto dall'accettazione corrispondenza del Consiglio, dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante, dalla data di invio della mail all'indirizzo di posta elettronica certificata e dalla data ed ora impressa dall'apparecchio fax. Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, sottoscritta in ogni pagina, il candidato deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, i dati anagrafici, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, le risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, il possesso dei requisiti elencati al secondo capoverso, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui al terzo capoverso. Il candidato deve inoltre dichiarare di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni di incompatibilità con la nomina:

- consigliere regionale del Lazio, membro della Giunta regionale del Lazio, amministratore di ente dipendente della Regione Lazio, nonché coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli stessi, e aver ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- parlamentare, ministro e sottosegretario del governo, membro delle istituzioni europee, amministratore pubblico di ente locale della Regione Lazio, titolare di ufficio direttivo di partito politico e di sindacato a livello nazionale e regionale, dipendente della Regione Lazio e degli enti da essa dipendenti, aver ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- essere legato alla Regione Lazio o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita avvero da altri rapporti di natura patrimoniale;

ovvero, dichiarare l'eventuale sussistenza di causa rimuovibile di incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, come previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Area Lavori Assemblea / Servizio Giuridico, Istituzionale – Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma (tel. 06 – 65932225 - 65932194).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
GIURIDICO, ISTITUZIONALE
Avv. Costantino Vespasiano